

DISCIPLINARE CONVENZIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ato Umbria 1 n.14 del 18/12/2002 con cui è stata approvata l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ato ;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ato Umbria 1 n.6 del 30/10/2002 con cui è stato approvato il Piano di Ambito per gli anni 2003 -2027 ;

Considerato che la attuazione del Piano di Ambito avviene tramite la gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dei gestori dei servizi idrici già presenti nel territorio dell'Ato, aggregati in Umbra Acque s.p.a., quale attualmente risultante dal processo di fusione tra Conap s.p.a. e Sogepu s.p.a., e nella quale confluiranno Cesap s.p.a. , Sia s.p.a. e Tsa s.p.a. secondo quanto previsto dalle Deliberazioni dell' Assemblea dei Rappresentanti dell'Ato Umbria 1 n.13 del 13/12/200, n.8 del 5/12/2001 e n.2 del 24/07/2002 ;

Ritenuto di dare esecuzione alla Deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ato Umbria 1 n. 14/2002 mediante sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato B in forma di scrittura privata ;


Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Umbra Acque s.p.a. del 22/01/2003 con cui il Consiglio prende atto e accetta il Disciplinare convenzionale per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'Ato Umbria 1 n. 14/2002 e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione del medesimo ;

Tanto premesso e considerato tra le parti :


- Rometti Dott. Silvano nato a Città di Castello il 29/04/1954 ,Dirigente, che interviene nel presente atto quale Presidente in rappresentanza dell'Autorità di Ambito Umbria 1 con sede in Via Campo Battaglia n.1 Perugia CF 02458840549 presso il quale è domiciliato per la carica

- Zucchini Dott. Angelo nato ad Umbertide il 12/01/1951 ,Dirigente ,che interviene nel presente atto quale Presidente in rappresentanza della società Umbra Acque s.p.a. con sede in Via Gustavo Benucci n.162 Ponte San Giovanni Perugia CF 02634920546 presso la quale è domiciliato per la carica

in data 05/03/2003 nella sede dell'Autorità di Ambito Umbria 1 in Via Campo Battaglia 1 Perugia si conviene e si stipula quanto segue :



CONVENZIONE DEL S.I.I. PER L'A.T.O. UMBRIA 1.....	4
A - GLOSSARIO	4
B - PREMESSE - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	5
C - DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE	6
ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7
ART. 4 - DURATA DEL DISCIPLINARE.....	7
ART. 5 - ESCLUSIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO.....	7
ART. 7 - FACOLTÀ DI RISCATTO.....	8
ART. 7 bis - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	8
ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA.....	9
ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE.....	9
ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO	9
ART. 11 - RISPARMIO IDRICO.....	10
ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE.....	10
D - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
ART. 13 - LIVELLI DEI SERVIZI	10
ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI	11
ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI	11
ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	11
ART. 17 - QUALITÀ DELLE ACQUE.....	11
ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA.....	12
E - TARIFFA.....	12
ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA	12
ART. 20 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA	13
ART. 21 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E DI FOGNATURA.....	14
ART. 22 - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA RISORSA TRA A.T.O.	14
F - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE....	14
ART. 23 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	14
ART. 24 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	15
ART. 25 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	15
ART. 26 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI.....	16
G - OBBLIGHI DEL GESTORE.....	17
ART. 27 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE	17
ART. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE.....	17
ART. 29 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITÀ.....	17
ART. 30 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE	18
ART. 31 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI	18
ART. 32 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO	19
ART. 33 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA	19
ART. 34 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITÀ D'AMBITO.....	19
H - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO.....	19
ART. 35 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE	19
ART.36 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO	20
ART. 37 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ.....	20

I - POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO	20
ART. 38 - INTERVENTO DELL'AUTORITÀ	20
L - PERSONALE	21
ART. 39 - PERSONALE DEL GESTORE	21
ART. 40 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI	21
M - GARANZIE	21
ART. 41 - FIDEIUSSIONE	21
ART. 42 - ASSICURAZIONI	21
ART. 43 - GESTIONE DELLA SICUREZZA	22
N - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	22
ART. 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	22
O - ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	22
ART. 45 - ONERI FISCALI	22
ART. 46 - NORMA DI RINVIO	22
P - ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE	22
ART. 47 - DOCUMENTI ALLEGATI	22
DISCIPLINARE DEL S.I.I. PER L'A.T.O. UMBRIA 1	24
A - PREMessa	24
B - DISPOSIZIONI GENERALI	24
ART. 1 - DOTAZIONI DEL GESTORE	24
ART. 2 - IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TRASFERITE AL GESTORE	24
ART. 3 - CANONE PER CONCESSIONE D'USO DELLE INFRASTRUTTURE	24
ART. 4 - DIRETTIVE PER IL RISPARMIO IDRICO	25
C - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	25
ART. 5 - LIVELLI DEI SERVIZI	25
ART. 6 - PENALI PER DISSERVIZI	27
ART. 7 - SERVIZI IDRICI AGGIUNTIVI E RELATIVE TARIFFE	27
ART. 8 ALLACCIAMENTI DI UTENZA	28
ART. 9 - CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA LEGGE	28
ART. 10 - TEMPI PER IL RISPETTO DELLE CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI	28
ART. 11 - SERVIZI DI CONTROLLO DEL GESTORE	28
ART. 12 - AREE DI SALVAGUARDIA	29
D - TARIFFA	29
ART. 13 - TARIFFE D'APPLICAZIONE	29
ART. 14 - QUOTA TARIFFARIA PER LE UTENZE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO I REFLUI IN FOGNATURA	35
E - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE	35
ART. 15 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E RELATIVO PIANO FINANZIARIO	35
F - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO	36
ART. 16 - ELENCO ACQUE DISPONIBILI	36
G - PERSONALE	36
ART. 17 - PERSONALE TRASFERITO AL GESTORE	36
H - DISPOSIZIONI VARIE	36
ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI	36

CONVENZIONE

DEL S.I.I. PER L'A.T.O. UMBRIA 1

A - GLOSSARIO

ACQUA NON CONTABILIZZATA - Acqua immessa in rete e non fatturata all'utente

A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale

AUTORITÀ - È il soggetto costituito fra i Comuni e le Province ricadenti in ciascun ATO, ai sensi dell'art. 9 della "Legge" (v. avanti) e dell'art. 3 della L.r. 5.XII.97 n. 43

C.M.A. - Concentrazioni massime ammissibili ai sensi del DPR 24 maggio 1988, n.236

CONTRATTO - È il contratto di utenza tra il Gestore e il cliente/utente

CONVENZIONE - Redatta in base alla convenzione tipo - predisposta, ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 11 della Legge, dalla Regione competente - regola i rapporti fra l'Autorità ed il Gestore ad essa è allegato il "Disciplinare" (v. avanti)

D.P.C.M. 27/1/1994 - È la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta i "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (Gazz. Uff 22 febbraio, n. 43)

D.P.C.M. 4 /3/1996 - È il complesso di disposizioni in materia di risorse idriche emanate in esecuzione dell'art. 4.1 della legge (Suppl. ord. n. 47 alla Gazz. Uff 14 marzo 1996, n. 62)

DISCIPLINARE - È il documento, integrante la Convenzione, che dettaglia i termini di esercizio del servizio da parte del Gestore nell'A.T.O.

GESTORE - È il soggetto imprenditoriale che, attenendosi alla convenzione predisposta dall'Autorità, assicura la gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9.2 della Legge

GESTORE SALVAGUARDATO - È il gestore riconosciuto efficiente, efficace ed economico ai sensi dell'art. 9.4 della Legge, che mantiene per tre anni l'affidamento in atto, a norma del punto 1 dell'art. 13 della L.r. 43/97

GESTORE TUTELATO - È il gestore affidatario di servizi idrici da data antecedente il 3 febbraio 1994, entrata in vigore della Legge, il quale perdura sino alla scadenza della propria concessione

IMMISSIONE IN FOGNA - È il manufatto, di norma insistente su suolo pubblico o asservito e comunque accessibile al Gestore, ove gli scarichi fognari dell'utente si immettono nella pubblica fognatura

IMPRESE COLLEGATE - Quando l'impresa principale partecipa in misura superiore al decimo del capitale; il ventesimo per società quotate in borsa (v. art. 2359 cc)

IMPRESE CONTROLLATE - Quando la controllante dispone della maggioranza necessaria per le deliberazioni ordinarie (v. art. 2359 cc)

LEGGE - È la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Suppl. ord. n. 11 alla Gazz. Uff del 19 gennaio 1994, n.14) e successive modificazioni, la c.d. "legge Galli"

PUNTO DI CONSEGNA -

Per L'Acquedotto: E' il punto ove è installato il contatore idrico per la rilevazione dei consumi. Di norma esso viene alloggiato in apposita nicchia sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata.

Per La Fognatura: In genere è il pozzetto posto sul confine tra la proprietà pubblica e quella privata, oppure direttamente il punto di allaccio sulla conduttura pubblica, laddove il pozzetto di cui sopra o non esiste o è realizzato direttamente sulla condotta pubblica principale.

S.I.I. - Servizio idrico integrato




MANUTENZIONE ORDINARIA: Per manutenzione ordinaria si intendono quegli interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione degli elementi accessori e di rifinitura delle opere, edifici, tubazioni, canalizzazioni, macchinari, ecc... e quelli necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella manutenzione ordinaria le seguenti opere ed interventi:

- le opere di verniciatura e tinteggio, la ripresa di intonaci su parti ammalorate, ecc....;
- le riparazioni su condotte, ivi compresi quegli interventi ove per opportunità si procedesse alla sostituzione di un tratto di tubo sino alla lunghezza massima di 6 metri;
- la sostituzione di parti elementari degli organi di manovra, regolazione e controllo delle reti;
- la sostituzione di componenti elementari di apparecchiature elettromeccaniche, il cui costo corrente a valore di mercato non superi 1.000 Euro;
- la sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche intere il cui costo corrente a valore di mercato non superi i 1.500 Euro;
- il normale ricambio di tutti materiali di consumo, di usura e di processo (lubrificanti, olii, filtri, ruotismi, ecc...) necessari a tenere in efficienza qualsiasi impianto, opera o macchinario affidato al gestore.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi e quelle modifiche, necessarie e sufficienti alla corretta erogazione dei servizi, per rinnovare, adeguare e/o sostituire tutto o in parte, al di fuori dei limiti fisici o economici previsti per la manutenzione ordinaria, linee, reti, attrezzature, impianti, edifici e canalizzazioni nonché tutti gli interventi di sostituzione, modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano nella manutenzione straordinaria le seguenti opere ed interventi:

- tutte le sostituzioni di reti e canalizzazioni dovute a vetustà, potenziamento, perdita di efficienza anche per incrostazioni o occlusioni, riparazioni che comportino la sostituzione di un tratto superiore a 6 metri lineari;
- la sostituzione di organi di manovra (saracinesche, valvole a farfalla ecc..), regolazione (riduttori di pressione, valvole a flusso avviato ecc...) e controllo delle reti (strumenti per misure, contatori, centraline per accumulo e trasmissione dati, ecc....);
- la sostituzione, compresa quella per l'adeguamento alla normativa vigente ed in particolare alle leggi sulla sicurezza, di componenti elementari di apparecchiature elettromeccaniche (interruttori, differenziali, PLC, cuscinetti, avvolgimenti, rotismi, nastri, ecc.....), il cui valore corrente di mercato superi i 1.000 Euro;
- la sostituzione, compresa quella per l'adeguamento alla normativa vigente ed in particolare alle leggi sulla sicurezza, di apparecchiature elettromeccaniche (pompe, quadri elettrici, trasformatori, motori, ecc.....), il cui valore corrente di mercato superi i 1.500 Euro;
- tutto quanto non ricompreso nella manutenzione ordinaria, comunque rientrante tra gli investimenti di solito preventivamente autorizzati e/o previsti dall'Autorità.

B - PREMESSE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Con la presente convenzione l'Autorità costituita nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 delimitato dalla Regione dell'Umbria con L.R. del 5 dicembre 1997, n. 43, comprendente il territorio dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Città di Castello, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte S. Maria in Tiberina, Montonc, Paciano, Panicale, Passignano sul

Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica, comunque risultante dalla planimetria che si allega sub 1, rappresentata dal Presidente Rometti Dott. Silvano ; C.F. 02458840549 , d'ora in avanti "Autorità".

ORGANIZZA

con Umbra Acque s.p.a. con sede in Via Gustavo Benucci 162 Ponte San Giovanni Perugia , C.F. 02634920546 rappresentata da Zucchini Dott. Angelo in qualità di Presidente d'ora in avanti "Gestore"

CHE ACCETTA

il diritto esclusivo, salvo le eventuali eccezioni regolate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare, di esercitare la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell' acqua potabile, di fognatura per le acque reflue domestiche, industriali ed urbane (così come definite dall'art. 2 del D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 così come modificato dal D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 258) e di depurazione delle stesse, nell'A.T.O. sopradetto.

Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo le norme contenute nella presente convenzione e nel disciplinare che ne costituisce parte integrante, in regime di concessione.

La durata dell'organizzazione del servizio è stabilita all'art. 4, salvo i casi di risoluzione anticipata regolati nella presente convenzione.

L'estensione dell'A.T.O. potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, qualora il Consiglio Regionale deliberi modifiche alla delimitazione dell'A.T.O. medesimo.

La presente convenzione ed il relativo disciplinare potranno essere modificati secondo la normativa vigente - oltre che nell'eventualità di modifica territoriale dell'A.T.O. - ogni qualvolta ciò risulti necessario, per finalità utili al miglioramento del servizio o al migliore uso delle risorse idriche; comunque nel caso di modifica saranno stabilite per il Gestore variazioni di tariffa, in aumento o in diminuzione, in modo che ai sensi dell'art. 13 della Legge rimanga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo i parametri e le modalità economiche, finanziarie e normative, utilizzate nella stesura del business plan (finanziario e tariffario) contenuto nel piano di ambito approvato.

Le parti eleggono domicilio, a tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e, dalla esecuzione del presente atto, rispettivamente:

- l'Autorità d'ambito in Via Campo Battaglia, 1 Perugia
- il Gestore in Via Gustavo Benucci 162 Ponte San Giovanni Perugia

Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante raccomandata A.R.

Quanto sopra premesso, viene stabilito:

C - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'Autorità organizza la gestione del S.I.I. nell'A.T.O. definito nelle premesse, alle condizioni indicate nella presente convenzione e nel relativo disciplinare.

Per l'esecuzione del servizio, l'Autorità concede in uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al successivo art. 10.

Il Gestore espletterà i servizi secondo quanto stabilito nella presente convenzione e relativi allegati, nonché nel rispetto delle norme ivi richiamate; sollevando l'Autorità e gli Enti locali che la costituiscono da ogni responsabilità civile e penale.

La gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli utenti, quale corrispettivo di tutti gli oneri e obblighi posti a suo carico, le tariffe e i compensi indicati nell'art. 13 del disciplinare e nella Carta dei servizi di cui al successivo art. 15.

In caso di modifica della convenzione, le tariffe saranno equamente rideterminate secondo i principi già riportati in premessa, in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'art. 44. Negli articoli successivi e nel disciplinare è regolata l'eventualità che al Gestore, a norma del comma 4 dell'art. 12 della Legge, siano regolati altri servizi di pubblica utilità, compatibili con l'esercizio del S.I.I.

ART. 3 - CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto concerne i criteri per la gestione del S.I.I. si applicano - ove non modificate dalla presente convenzione o dal disciplinare - le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1996.

Il servizio organizzato con il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'A.T.O. definito nelle premesse.

Il presente atto ha il fine di garantire la gestione del S.I.I. secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, fermo restando altresì l'obbligo del Gestore del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, rappresentato dal piano economico e finanziario contenuto nel Piano di Ambito.

Per le necessità del servizio è facoltà del Gestore acquistare acqua da terzi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Dalla data di attivazione dell'organizzazione del servizio il Gestore è responsabile del buon funzionamento del S.I.I., secondo le disposizioni della presente convenzione.

ART. 4 - DURATA DEL DISCIPLINARE

La presente convenzione ha la durata di anni 25 decorrenti dalla data della sottoscrizione della medesima.

Potrà essere prorogata o rinnovata per concorde volontà dell'Autorità e del Gestore, nel rispetto delle leggi vigenti in quel momento.

ART. 5 - ESCLUSIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è del Gestore in via esclusiva, per tutta la durata prevista dalla presente convenzione, salvo quanto previsto all'articolo 26 della stessa.

Il Gestore ha il diritto esclusivo gratuito di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il servizio e quelle che saranno successivamente realizzate attuando il programma degli interventi deliberato dall'Autorità e successivi aggiornamenti nel rispetto delle norme regolamentari e civilistiche previste dalle autorità competenti. Sono inoltre a carico del Gestore tutti i canoni di percorrenza ed attraversamento di strutture viarie, ferroviarie, autostradali di proprietà di Enti diversi (Anas, Ferrovie, Provincia) che verranno a lui trasferiti dagli Enti Locali e quelli derivanti per le nuove realizzazioni infrastrutturali nell'ambito degli investimenti dal Piano di Ambito.

ART. 6 - DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO

E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere, anche parzialmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore. Il Gestore ha invece la possibilità di avvalersi di terzi, anche in modo continuativo per l'esecuzione di singole

attività strumentali all'erogazione del servizio, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato.

L'appalto pubblico di servizi e l'appalto di opere pubbliche da parte del Gestore sono regolati dalle leggi vigenti.

ART. 7 - FACOLTÀ DI RISCATTO

In applicazione dell'art. 11.2.h della Legge, è riconosciuta all'Autorità, nel caso di concessione ex art. 20 della Legge, la facoltà di riscatto attribuita ai comuni con l'art. 8 del DPR 4.X.86 n. 902. L'Autorità potrà quindi esercitarla nei termini e con le modalità stabilite nel capo II del titolo I del citato DPR.

Per tale evenienza resta inderogabilmente stabilito, essendo questa condizione essenziale per il reperimento da parte del Gestore dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi di intervento di cui all'art. 23 e segg., che l'Autorità trasferisce tutte le obbligazioni del Gestore nei confronti del finanziatore, al gestore subentrante.

La presente norma potrà essere riportata nei contratti che verranno stipulati dal Gestore col soggetto finanziatore; in tal caso l'Autorità ha l'obbligo di prestare la propria partecipazione ai contratti medesimi.

ART. 7 BIS - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In caso di cessazione della gestione per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà di questa Autorità e/o per effetto dell'applicazione di normazioni sopravvenute e/o applicazione ed interpretazioni della normativa vigente da parte dell'Autorità giudiziaria o altra pubblica Autorità, il soggetto subentrante dovrà:

- a) subentrare, nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti dei finanziamenti in essere; nel caso in cui gli enti finanziatori non accettassero il subentro, provvedere all'estinzione dei debiti;
- b) corrispondere ai gestori uscenti una somma pari al valore residuo degli investimenti realizzati, dedotta dell'importo dei debiti accollati ed estinti di cui al punto a);
- c) corrispondere ai gestori uscenti, al fini di compensare gli effetti derivanti dalla parziale esecuzione del Piano, nella fase transitoria, una somma pari alla differenza tra i ricavi ad essi spettanti dal Piano in applicazione della tariffa di progetto (la tariffa che avrebbe consentito l'equilibrio economico finanziario) ed i ricavi ad essi spettanti dal Piano in applicazione della tariffa applicabile. Tenuto conto che i dati esposti nel Piano sono in denaro costante, i valori delle tariffe in analisi dovranno essere aumentati dall'inflazione reale del periodo. Inoltre, le differenze di anno in anno quantificate, dovranno essere attualizzate, fino alla data di corresponsione, utilizzando un tasso pari all'EURIBOR 6 mesi maggiorato dello 0,5%.

Qualora l'ammontare degli investimenti risultanti dal bilancio, realizzati dal Soggetto Gestore che provvede alla prima attuazione del Piano d'Ambito, risultino effettivamente pari a quelli previsti nel Piano, l'ammontare da corrispondere a titolo di indennizzo sarà calcolato secondo i criteri sopra esposti.

Qualora invece l'ammontare degli investimenti fosse inferiore a quello indicato nel Piano, nel calcolo dell'indennizzo sarà utilizzata una tariffa di progetto ricalcolata alla luce degli effettivi ammortamenti e della conseguente remunerazione del capitale, generati dagli investimenti realmente eseguiti.

Nel caso in cui il nuovo gestore non provvedesse al pagamento degli importi predetti o ne contestasse le debenze gli stessi saranno corrisposti dall'Autorità di Ambito escutendo le polizze fidejussorie emesse a garanzia delle provviste predeterminate ed opportunamente costituite in sede di gara.

La stessa Autorità provvederà, se necessario, al recupero degli importi operando le opportune rettifiche al Piano d'Ambito rideterminato per il nuovo gestore.

Tutte le condizioni che precedono dovranno essere opportunamente inserite da parte dell'Ente preposto alla elaborazione delle relative procedure del bando di gara per l'affidamento del servizio a regime.

ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTORIA

In caso di inadempienze di particolare gravità, e comunque qualora il Gestore non provveda al S.I.I. alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dovuta a cause di forza maggiore, l'Autorità potrà pronunciare la decadenza della Convenzione, previa regolare messa in mora rimasta senza effetto.

Il diritto alla risoluzione anticipata insorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile esclusivamente a colpa o dolo del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze alle norme della presente Convenzione, in particolare ed in particolare nel caso di mancata esecuzione del programma degli interventi o di irregolarità nell'esecuzione del medesimo.

Nel caso indicato nella lettera c), la colpa o il dolo del Gestore dovrà essere contestata e il disservizio dovrà essere certificato dalla pubblica autorità competente. L'Autorità, a mezzo di regolare diffida, assegna al Gestore un congruo termine per far cessare le irregolarità di cui ai punti b) e c). Il Gestore avrà 15 giorni dal ricevimento della diffida per regolarizzare il servizio o per presentare le proprie giustificazioni e in caso di perdurare del disservizio l'Autorità provvederà alla risoluzione.

L'Autorità avrà facoltà di attingere alla cauzione per assicurare comunque la regolare prosecuzione del S.I.I., anche durante la decorrenza dei termini di diffida.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Autorità di rivalersi sulla cauzione.

ART. 9 - RECESSO DEL GESTORE

E' esclusa la facoltà di recesso unilaterale del Gestore.

La risoluzione consensuale anticipata è soggetta alle norme di legge.

ART. 10 - DOTAZIONI CONCESSE IN USO AL GESTORE E CANONE RELATIVO

In attuazione del comma 1 dell'art. 12 della Legge, viene consentito l'utilizzo d'uso al Gestore le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio e le relative aree di pertinenza, di cui all'art. 1 del disciplinare. Il Gestore né assume i relativi oneri secondo quanto stabilito nella presente convenzione e nel disciplinare, nonché nell'inventario all. 1 al medesimo disciplinare. Per quanto riguarda le eventuali opere in corso di realizzazione, il Gestore né assumerà la gestione ed i conseguenti oneri solo dopo il collaudo delle stesse, collaudo al quale il Gestore avrà il diritto di presenziare.

Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.

L'Autorità consegnerà tempestivamente al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati e quelli in corso di costruzione.

Il Gestore acquisirà dall'entrata in vigore della convenzione ed a prezzo di apposta perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio c/o ritenuti utili dal Gestore, inclusi i contatori non installati. Il valore di perizia di questi beni sarà assegnato ai relativi proprietari, Comuni o Aziende. Il Gestore corrisponderà all'Autorità il

valore di perizia di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della convenzione. Sarà cura di ogni Comune riscattare i contatori delle utenze che non fossero di sua proprietà.

Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti vanno tenuti in considerazione nella determinazione della tariffa e relativi adeguamenti. Questi investimenti avranno carattere prioritario tra quelli posti a carico del Gestore che avrà cura di realizzarli nella misura massima consentita dal piano degli interventi dell'Ambito. Eventuali necessari investimenti esorbitanti rispetto la capacità sopra riportata, libereranno da ogni responsabilità il Gestore per i conseguenti adeguamenti che lo stesso non riuscirà ad eseguire, per causa a lui non imputabile.

Per l'uso delle dotazioni, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità il canone dalla stessa stabilito. Del suddetto canone si tiene conto nella determinazione della tariffa. Il canone d'uso, per gravare il meno possibile sulla leva tariffaria, visto che qualunque spesa viene riversata in tariffa, si assume pari alla rata di mutui già sottoscritti dagli Enti Locali o loro Consorzi per opere attinenti al S.I.I.

I costi di funzionamento annuali dell'Autorità, fissati nella misura di € 850.000 (ottocentocinquantamila) aggiornati di anno in anno in base al coefficiente ISTAT per l'inflazione programmata, sono inseriti tra i costi operativi del Gestore e pertanto saranno riconosciuti dallo stesso all'Autorità in rate trimestrali anticipate attraverso bonifico bancario.

ART. 11 - RISPARMIO IDRICO

Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4/3/1996 ed alle eventuali normative specifiche di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge.

ART. 12 - RIUTILIZZO ACQUE REFLUE

Il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità.

Il Gestore deve attenersi alle norme tecniche emanate dal Ministro dell'Ambiente, in forza dell'art. 6 della Legge, e dagli altri organi competenti, applicandone le direttive, i criteri e gli indirizzi. Qualsiasi intervento necessario a migliorare le caratteristiche dell'acqua in uscita dagli impianti di depurazione o trattamento ai fini del riuso, entreranno nel Piano di Ambito che l'Autorità si impegna a rivedere nei tempi utili all'assolvimento dei dettami normativi. Analogamente i diversi costi di esercizio, eventualmente diminuiti dai ricavi indotti, derivanti da tali realizzazioni saranno utili ai fini degli aggiornamenti tariffari.

L'Autorità e la Regione si accorderanno per la realizzazione dei programmi che quest'ultima adotterà, in applicazione del citato art. 6.2 della Legge. Il Gestore sarà il soggetto preposto all'attuazione dei piani, utili a recepire le norme e le misure adottate, compresi i piani stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della Legge 388/2000.

Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità, con la periodicità che verrà richiesta dal medesimo, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

D - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 13 - LIVELLI DEI SERVIZI

L'Autorità, nel definire ed approvare il programma degli interventi, si attiene al punto 8 del DPCM 4 marzo 1996 ed al punto b) del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 43/97.

Il Gestore, compatibilmente con gli interventi previsti nel Piano di Ambito e con la tempistica per la loro realizzazione, garantisce i livelli del S.I.I. stabiliti nel disciplinare all'art. 6 e nei relativi aggiornamenti.

ART. 14 - SERVIZI STRAORDINARI E SERVIZI COMUNALI

All'art. 8 del disciplinare sono stabiliti i servizi - collegati al S.I.I. e ricompresi nella presente convenzione - che il Gestore può svolgere sul territorio degli enti locali dell'A.T.O.

Altri particolari servizi all'utenza e/o agli Enti Locali saranno concordati tra Autorità e Gestore con atti separati ed aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 15 - CARTA DEI SERVIZI

Al fine di favorire un rapporto equilibrato con l'utenza, per quanto non regolato con la presente convenzione e relativo disciplinare, il Gestore è obbligato ad attenersi alla "Carta dei servizi", redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/1994 e successive integrazioni/modificazioni. La Carta verrà sottoposta a verifiche ed eventuali variazioni entro il mese di marzo di ogni anno; tali variazioni sono intese, quanto più possibile, a migliorare le forme di tutela degli utenti.

Le modifiche alla Carta aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di concordamento tra l'Autorità ed il Gestore.

La Carta dei servizi è allegata sub 2 alla presente convenzione.

Il Gestore è obbligato altresì ad adeguare il proprio Regolamento di somministrazione alla Carta dei servizi.

ART. 16 - RAPPORTI CON GLI UTENTI

I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dalla Carta dei Servizi. Il Gestore assicura l'informazione agli utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

I cittadini hanno accesso alle informazioni inerenti al S.I.I. nell'A.T.O., nonché alle tecnologie impiegate, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il Gestore organizza un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza.

Il disciplinare e la Carta dei servizi prevedono le penali ed i rimborsi dovuti dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

ART. 17 - QUALITÀ DELLE ACQUE

Il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del S.I.I. secondo i livelli previsti dalla normativa vigente e dall'art. 6 del disciplinare.

In caso di variazioni normative di tali livelli, i tempi necessari per il raggiungimento del rispetto delle concentrazioni massime ammissibili (c.m.a.) saranno stabiliti e pattuiti di comune accordo tra Gestore ed Autorità, mentre gli investimenti necessari corrispondenti saranno inseriti come aggiornamenti nel programma degli interventi.

Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti, nei limiti quantitativi e qualitativi per i quali sono stati progettati, fino alla consegna all'utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti ed eventualmente le reti dovranno essere dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità al fine di assicurare il corretto rispetto delle caratteristiche microbiologiche dell'acqua in ogni punto della rete di distribuzione.

Nei caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto agli utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;

- rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
- è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.

Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi recettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti. Tali dotazioni sono specificate, nel disciplinare all'art. 11.

ART. 18 - GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il Gestore può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati. Altrettanto nei confronti di proprietari privati.

In considerazione che le previsioni di cui all'art. 9, comma 1, punto f) del DPR 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni, sono state ancora oggi disattese, saranno a carico del Gestore tutti gli oneri relativi alla tutela delle aree di salvaguardia, una volta istituite. I relativi costi andranno a concorrere alla formazione della tariffa, a modifica di quanto previsto dal piano tariffario approvato dall'Autorità.

E - TARIFFA

ART. 19 - TARIFFE DA APPLICARE ALL'UTENZA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato. Essa è determinata dall'Autorità ed è riscossa dal Gestore e dovrà comunque garantire al Gestore il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario, nell'arco di vigenza del piano e secondo le modalità e le ipotesi previste dal Metodo ed approvate nel piano di ambito.

Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi, disciplinate nei successivi articoli della convenzione e salvo gli altri ricavi previsti negli atti del piano e negli elaborati allegati.

Le tariffe e le articolazioni tariffarie da applicare all'utenza al momento dell'entrata in vigore e per il primo anno di gestione della presente convenzione sono quelle risultanti all'art. 13 del disciplinare. Viene, altresì, dato atto che:

- a) la tariffa reale media al primo anno di gestione è stabilita nel modo seguente:

	£/mc	€/mc
Tariffa servizio acquedotto	1.316	0,680
Tariffa servizio fognatura	252	0,130
Tariffa servizio depurazione	620	0,320
Tariffa reale media	2.188	1,130



12



- b) per gli anni successivi la tariffa reale media è quella risultante dalla seguente tabella, tariffa che tiene conto del limite di prezzo "K" massimo applicabile e dell'efficientamento imposto dal Piano. L'articolazione tariffa ed il valore delle singole tariffe saranno conseguentemente aggiornate.

<i>TARIFFA REALE MEDIA</i>	<i>€/m³</i>
Secondo anno	1,19
Terzo anno	1,24
Quarto anno	1,31
Quinto anno	1,37
Sesto anno	1,41
Settimo anno	1,42
Ottavo anno	1,43
Nono anno	1,44
Decimo anno	1,45
Undicesimo anno	1,46
Dodicesimo anno	1,46
Tredicesimo anno	1,46
Quattordicesimo anno	1,46
Quindicesimo anno	1,45
Sedicesimo anno	1,45
Diciassettesimo anno	1,45
Diciottesimo anno	1,44
Diciannovesimo anno	1,44
Ventesimo anno	1,44
Ventunesimo anno	1,45
Ventiduesimo anno	1,46
Ventitreesimo anno	1,47
Ventiquattresimo anno	1,47
Venticinquesimo anno	1,48


Le tariffe, annualmente, saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso di inflazione reale registrato al 31 dicembre di ogni anno, rilevato dall'ISTAT. La categoria di riferimento viene determinata dal Gestore, sotto l'alta sorveglianza dell'Autorità, quest'ultima può stabilire agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito o altro, fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 punto 2 della Legge, comunque garantendo l'incasso globale previsto nel piano economico-tariffario contenuto nel piano.

ART. 20 - ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA

L'Autorità annualmente procede all'adeguamento della tariffa in base a quanto previsto dal Piano di Ambito e quanto riportato nell'articolo precedente.

Entro il 30 novembre del 4^o anno di gestione e così, successivamente, con cadenza triennale, l'Autorità verificherà il raggiungimento degli standard tecnici nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito e:

- a) In caso di raggiungimento degli standard tecnici, allorché il Gestore abbia sostenuto il 100% dell'investimento previsto dal Piano, non si darà luogo a penalità né a variazioni

degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito per il periodo successivo.

- b) Allo stesso modo si procederà in caso di realizzazione degli interventi previsti, allorché però il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento maggiore di quello previsto dal Piano. In tal caso il Gestore non potrà accampare alcuna pretesa.
- c) In caso di raggiungimento degli standard tecnici, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento minore di quello previsto nel Piano, non si darà luogo alle penalità di cui all'art. 7 del Disciplinare allegato; tuttavia, l'Autorità apporgerà una variazione alle tariffe degli anni successivi alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito, come risultante dal libro dei cespiti.

ART. 21 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E DI FOGNATURA

Ai fini della corretta applicazione delle norme succedutesi sull'applicazione delle tariffe di Depurazione e di Fognatura, con la presente convenzione, ci si riferisce totalmente alla circolare del Ministero delle Finanze n.177 del 5 ottobre 2000 ed alla Risoluzione 9 luglio 2002 n.222/E dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale normativa e contenzioso - anche per le entrate pregresse al presente atto al Gestore a per gli accantonamenti previsti dalla legge.

In forza di tale dispositivo e dei principi di solidarietà espressi, l'Autorità prescrive l'applicazione della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione a tutti gli utenti del servizio acquedotto, mentre verrà applicata anche la quota di tariffa relativa al servizio di fognatura a quegli utenti che risultino allacciati alla rete pubblica di collettamento e allontanamento dei reflui. I proventi derivanti dall'applicazione della quota di tariffa relativa alla depurazione anche agli utenti che materialmente e direttamente non usufruiscono di tale servizio, costituiscono comunque un corrispettivo per il Gestore che lo iscriverà tra i propri ricavi.

L'Autorità inoltre si impegna a garantire la revisione delle tariffe per il recupero di questa quota di corrispettivo qualora, per diverse e future interpretazioni normative, il principio di applicazione dovesse essere modificato.

L'Autorità, nel quadro della normativa vigente, stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo al disciplinare le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità di reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

ART. 22 - QUOTA DI TARIFFA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA IN CASO DI TRASFERIMENTI DELLA RISORSA TRA A.T.O.

In caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, la quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, è versata al Soggetto individuato dalla normativa in vigore; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Questa eventualità sarà regolata con separata convenzione.

F - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE

ART. 23 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Gestore si obbliga a realizzare quanto previsto nel programma pluriennale degli interventi, allegato al disciplinare assieme al piano finanziario ed al connesso modello gestionale e

organizzativo. Il piano finanziario indica le risorse disponibili, quelle da tariffa e quelle da reperire a cura del Gestore e quelle che beneficeranno di finanziamenti pubblici.

Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno eseguite a cura del Gestore, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di appalto ed esecuzione di lavori pubblici. È prevista la possibilità per il Gestore di realizzare direttamente in proprio alcuni di questi interventi, soprattutto laddove gli stessi vadano ad interferire con il servizio stesso (riordino di reti, impianti e collettori, rifacimenti e sostituzione di parti delle reti ed impianti, allacciamenti e prolungamenti delle reti ecc...).

La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, i collaudi e l'avviamento delle opere e degli impianti sono di competenza del Gestore. Tutti i relativi costi, ancorché progettazioni, direzione lavori e collaudi fossero eseguiti con risorse proprie del Gestore, sono ritenuti utili ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'investimento. Tali costi comunque, non potranno superare il 65% del valore della parcella per analogo incarico dato a professionisti esterni, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali per gli architetti e gli ingegneri, spese comprese.

L'Autorità, a sua discrezione, provvede alla nomina dei collaudatori, concordandola con il Gestore, potendo comunque decidere di partecipare e visionare alle attività di collaudo.

Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo, di norma entro il mese di ottobre di ogni anno per le necessarie verifiche.

Il suolo ed il sottosuolo pubblico nella disponibilità degli Enti Locali costituenti l'Autorità, occorrenti per l'esecuzione del programma degli interventi, verranno concessi gratuitamente al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio, a ciò obbligandosi l'Autorità. E' stabilito invece che indennizzi per espropri, occupazioni o servitù, canoni per attraversamenti o percorrenze, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare il valore finito dell'investimento.

Il Gestore è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione del piano pluriennale degli interventi.

Il Gestore potrà richiedere la variazione del piano degli interventi qualora in base a diverse norme o scenari economici, venissero ad essere modificati i criteri di affidamento bancario rispetto a quelli utilizzati per la stesura del business plan allegato al Piano di Ambito.

ART. 24 - PENALI PER RITARDO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

In caso di ritardo rispetto ai termini di esecuzione prescritti nel programma degli interventi di cui all'art. 15 del disciplinare, il Gestore sarà tenuto al pagamento delle penali ivi previste, salvo i maggiori danni.

ART. 25 - REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

La redazione del programma degli interventi previsti nel Piano d'Ambito, compete all'Autorità; la relativa realizzazione compete al Gestore. L'Autorità, nella redazione del programma degli interventi, procede sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

- a) individuazione delle priorità secondo la sotto riportata sequenza:
 - tutela della risorsa e recupero delle perdite;
 - rispetto dei limiti e dei tempi previsti dal D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.
 - raggiungimento dei livelli minimi di servizio per le utenze civili come definiti nel DPCM 4 marzo 1996, con priorità al completamento delle infrastrutture già iniziate;
 - attuazione dei programmi e delle tempistiche previste dal D. Lgs 152/1999 e s.m.i.

- b) individuazione degli interventi, nel quadro delle sopraddette priorità, operando la scelta in base al grado di soddisfacimento della domanda, definito secondo la ricognizione delle infrastrutture esistenti;
- c) per ciascun intervento compreso nel programma sono adottate le tecnologie che presentino il più elevato indice del rapporto utilità/costo;
- d) i tempi e la realizzazione del programma pluriennale degli interventi sono stabiliti nel Piano in relazione alle risorse finanziarie che derivano dai proventi finanziari.


Il programma degli interventi verrà aggiornato ed integrato, con la collaborazione del Gestore, con cadenza di norma triennale, al fine del raggiungimento di adeguati livelli di servizio, provvedendosi altresì alla redazione del corrispondente piano finanziario e relativo eventuale adeguamento della tariffa. In particolare, sarà compito del Gestore sottoporre alla Autorità, con cadenza semestrale, gli interventi di rinnovo delle reti che per frequenza di guasti o di limitazione al servizio, dimostrino la maggior necessità di sostituzione. Sarà compito della Autorità inserire tali interventi nella programmazione degli interventi di rinnovo nei limiti previsti dal piano degli interventi previsto dal Piano di Ambito. Il Gestore potrà comunque eseguire interventi di rinnovo di reti per tratti non superiori a 100 metri lineari continuativi, laddove particolari condizioni di usura delle condotte e di necessità di ripristino del servizio determinino l'esigenza della immediata sostituzione del tratto di condotta. In tal caso sarà compito del Gestore dare immediata comunicazione dell'evento all'Autorità, anche per le vie brevi (fax, e-mail, ecc...), salvo poi rendicontare all'Autorità il lavoro eseguito nei quindici giorni successivi alla data di termine della sostituzione.

L'approvazione dell'aggiornamento del programma degli interventi è di esclusiva competenza dell'Autorità, nei modi e nei tempi stabiliti dalle leggi di settore.

Il Piano Finanziario, per quanto stabilito dal "Metodo Normalizzato" per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento, approvato con Decreto del Ministro LL. PP. 1 agosto 1996, tiene conto che i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al Gestore e saranno mantenuti separati nel momento della valutazione del tasso di rendimento del capitale investito. Non rientrano nella programmazione degli interventi del Piano di Ambito, ai fini autorizzativi, l'esecuzione degli allacciamenti di utenza, che costituiscono di fatto interventi di ampliamento delle reti, realizzati dietro riconoscimento da parte degli utenti stessi di un contributo a fondo perduto nella misura stabilita nell'allegato disciplinare tecnico. Tale contributo, incamerato dal Gestore, sarà considerato alla stregua di un normale finanziamento ricevuto quale contributo per l'investimento eseguito.

ART. 26 - OPERE REALIZZATE DIRETTAMENTE DAI COMUNI

Le parti confermano l'applicazione al rapporto regolato dalla presente convenzione dell'art. 16 della Legge, concernente la facoltà dei comuni di realizzare - previa convenzione col Gestore ed assunzione in proprio dei conseguenti oneri - opere di adeguamento del servizio idrico ed altre opere ad esso collegate in relazione, ai piani urbanistici, agli adeguamenti per ampliamenti urbanizzativi, per piani di intervento legati all'attuazione di strumenti urbanistici sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata. I Comuni dovranno provvedere in questi casi, preventivamente all'approvazione, a sottoporre i progetti preliminari al Gestore ed accettarne eventuali osservazioni circa i materiali previsti, le tecniche di posa e realizzazione, l'ottimizzazione delle reti e degli impianti. Il Gestore esercita comunque la supervisione su questi interventi. Inoltre il Gestore può essere anche incaricato dal Comune, con proprio atto deliberativo della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di tali opere.

G - OBBLIGHI DEL GESTORE

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

Dalla data di attivazione del presente atto il Gestore è responsabile civilmente e penalmente del funzionamento e dell'erogazione dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del disciplinare, dei relativi allegati e di tutta la normativa in vigore relativa ai servizi pubblici locali.

ART. 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE IN USO AL GESTORE

Il Gestore provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere utilizzati per il servizio - affinché gli stessi permangano sempre in piena efficienza e nel miglior stato di uso compatibilmente con l'usura. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio delle reti risanate, al fine di assicurare e mantenere nel tempo la migliore efficienza possibile delle stesse. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono di competenza Gestore e rientrano tra i costi operativi a suo carico..

Il Gestore è tenuto ad informare l'Autorità della sopraggiunta necessità di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria non programmati e non previsti dal Piano degli interventi del piano di Ambito. Per essi - salvo casi di straordinaria urgenza nei quali il Gestore dovrà intervenire immediatamente onde non sospendere il regolare servizio, e/o evitare danni a persone o cose, dandone comunque immediata notizia all'Autorità - verificatane la necessità e congruità, l'Autorità presta assenso inserendoli nel Piano degli interventi previsti per quell'anno, tenendone conto nell'adeguamento annuale della tariffa.

Periodicamente, e comunque non oltre ogni tre anni, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità un piano di interventi di manutenzione straordinaria, da considerare nell'aggiornamento del programma degli interventi, se non già ricompresi nello stesso. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria rientrano tra gli investimenti a carico del Gestore e sono utili alla ridefinizione della tariffa di Ambito e sono soggetti alla remunerazione prevista dal Metodo Normalizzato di cui al Decreto del Ministro dei LL.PP. 1° agosto 1996.

ART. 29 - CONTROLLI DA PARTE DELL'AUTORITÀ

Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità, del corretto esercizio del servizio.

A tal fine l'Autorità, tramite i propri responsabili, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni ed i dati tecnici che verranno richiesti.

L'Autorità può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale saranno presi in esame:

- l'andamento dei costi operativi, al fine di controllarne la rispondenza alle previsioni della presente convenzione;
- il raggiungimento dei previsti livelli di servizio;
- nel caso di mancato raggiungimento di tali livelli, il valore degli investimenti a tal fine necessari.

L'Autorità, indipendentemente dalla verifica triennale sopra indicata, si riserva d'intervenire in qualunque momento nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e dal modello gestionale, al fine di:

- a) effettuare indagini per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;



05/03/2003

- b) assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto della presente convenzione e del disciplinare allegato e che nei confronti degli utenti sia rispettata la Carta dei servizi.

In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

ART. 30 - COMUNICAZIONE DATI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL S.I.I. E LE PERDITE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE

Il Gestore fornisce, annualmente tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio dei Servizi Idrici, compilando a tal fine le risposte al questionario predisposto dall'Autorità medesima, anche in relazione a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 22 della Legge per la costituzione di una banca dati presso l'Osservatorio dei servizi idrici ed in eventuali ulteriori normative.

Il Gestore deve comunicare all'Autorità, al Comitato per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei Servizi Idrici:


- i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, con riferimento al punto 8 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
- i dati tipici della gestione, con riferimento almeno ai seguenti:
 - a) i quantitativi annui di acqua complessivamente prelevati dall'ambiente, con dettaglio delle singole risorse utilizzate, i quantitativi addotti ai serbatoi di compenso e quelli immessi in rete riferendosi, ove possibile, ad ogni schema idrico e complessivamente;
 - b) i quantitativi annui immessi in rete per ogni rete o distretto dalla rete di distribuzione;
 - c) i quantitativi annui erogati, distinti per la classe tipologica di consumo (domestico, uso pubblico, uso industriale, commerciale, ecc.);
 - d) il quantitativo di acqua non fatturata ;
 - e) i dati di perdite, come da Regolamento 8 gennaio 1997, n. 99 e norme successive;
 - f) i consumi elettrici annui totali per ogni tipo d'impianto;
 - g) le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue; espresse secondo i valori medi, minimi e massimi di ogni parametro previsto nelle normative di legge (D.Lgs 31/2001, D.Lgs 152/99 e S.M.I.);
- il Conto economico come definito all'art. 37 della presente convenzione;
- gli indici di liquidità;
- una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati:
 - a) i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione e ai cespiti ammortizzabili;
 - b) gli scostamenti rispetto al piano finanziario al programma degli interventi e le relative motivazioni.

ART. 31 - ADEGUAMENTO A PROVVEDIMENTI DI TERZI

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli utenti, dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 21, comma 5 della Legge.

Il Gestore è tenuto inoltre ad adeguarsi agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dall'amministrazione competente ai sensi dell'art. 28.2 della Legge.

Il Gestore è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono alla Regione in materia di svolgimento del S.I.I.



ART. 32 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO ECONOMICO

Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all' uopo abilitata, secondo quanto stabilito al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 43/97.

Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato, il concessionario è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del S.I.I., oggetto della presente convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in A.T.O. diversi.

Il conto economico è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. n. 127/91, ed è corredato dai prospetti economici dei tre assets principali del S.I.I. e cioè acquedotto, fognatura e depurazione, riepilogativi dei rispettivi centri di costo di analitica. Specifico dettaglio verrà fornito per gli investimenti eseguiti dal Gestore.

ART. 33 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'art. 18 della Legge e successive modificazioni. Tale onere costituisce elemento di costo utile per la determinazione della tariffa.

ART. 34 - RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'AUTORITÀ D'AMBITO

Alla scadenza del presente atto - come nel caso di risoluzione anticipata - il Gestore restituisce all'Autorità gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, dategli in dotazione o costruite durante la durata del presente atto, in condizioni di efficienza ed in buon stato di conservazione.

Il Gestore avrà diritto a ricevere dal nuovo soggetto un indennizzo calcolato in base al valore industriale degli impianti e delle reti realizzati dal Gestore, al netto delle quote già ammortizzate e dei contributi pubblici eventualmente ricevuti per tali realizzazioni. Tale importo, che sarà evidenziato nel bando di gara, dovrà essere versato al Gestore entro i quattro mesi successivi alla data di avvio della nuova gestione.

H - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO**ART. 35 - UTILIZZO FLUENZE DI ACQUE PUBBLICHE**

Il Gestore utilizza le fonti di approvvigionamento idrico specificate nell'apposito elenco allegato 11 al disciplinare.

Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'art. 25 della Legge concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.XII. 1933 n. 1775 e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale opera al riguardo in nome e per conto dell'Autorità.

L'Autorità - mediante la presente convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e o della fognatura in gestione;
- a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle, nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.

Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità o di qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità.




ART.36 - AREE NECESSARIE PER IL SERVIZIO

L'Autorità autorizza il Gestore, per la durata della concessione, ad utilizzare il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici - nella disponibilità degli enti locali costituenti l'Autorità - per la installazione di opere, impianti e attrezzature necessari per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima.

Compie inoltre quanto in suo potere per ottenere preventivamente e sollecitamente dagli Enti interessati, qualora richiesto dal Gestore, le autorizzazioni, i permessi, e le approvazioni necessarie, anche promuovendo apposite conferenze dei servizi.

Provvederà inoltre in sede di approvazione dei progetti predisposti dal Gestore che fanno parte del Piano di Ambito, alla approvazione delle dichiarazioni di pubblica utilità con i conseguenti atti di delega a favore del Gestore per le attività di occupazione, servitù ed esproprio necessari, secondo quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici in vigore, dando atto comunque che il gestore a tutti gli effetti risulta concessionario di servizio pubblico con competenze su tutto il territorio dell'A.T.O. per tutta la durata di vigenza della presente convenzione.

L'Autorità si impegna inoltre a predisporre e dare attuazione ai provvedimenti forzosi di allacciamento alla pubblica fognatura qualora né ricorrano i presupposti in base alle norme e regolamenti vigenti.

ART. 37 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ

L'Autorità, direttamente o attraverso gli Enti Locali, consegna al Gestore i ruoli degli utenti al 31 dicembre 2002 e, laddove esistenti, gli originali dei contratti di utenza cui all'allegato 13 del disciplinare. L'Autorità di Ambito e gli Enti Locali che lo compongono si impegnano a far sì che tale fornitura avvenga al massimo entro il mese di gennaio del primo anno di gestione. Nell'eventualità di ritardi in tale operazione, gli oneri finanziari sopportati dal Gestore per la posticipata emissione della fatturazione dei consumi nei termini fissati dalla Convenzione, saranno ritenuti utili ai fini della determinazione delle componenti di costo della tariffa.

L'Autorità si impegna affinché il Gestore, dalla data di attuazione della presente convenzione, possa subentrare nei contratti attivi attualmente in essere tra i soggetti costituenti l'Autorità ed i terzi.

L'Autorità fornisce, ai sensi e per gli effetti sulla trasparenza degli atti di enti pubblici di cui alla L. 241/90, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore, attinenti al S.I.I.

I - POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO**ART. 38 - INTERVENTO DELL'AUTORITÀ**

Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il servizio idrico integrato - fermo restando quanto stabilito all'art. 8 della presente convenzione - l'Autorità adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del servizio.

Verificandosi tale evenienza, pertanto, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità, gli impianti, in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Autorità medesima.



L - PERSONALE

ART. 39 - PERSONALE DEL GESTORE

Il Gestore si obbliga e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività nell'ambito del servizio:

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme e successive modificazioni e integrazioni.

E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività date al Gestore.

ART. 40 - PERSONALE TRASFERITO DALLE PRECEDENTI GESTIONI

Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge, si impegna ad assumere il personale già adibito ai servizi idrici, secondo la disciplina emanata dalla Regione in applicazione dell'art. 10 della L.R. 43/97.

Nell'allegato 14 del disciplinare è specificato il personale, già dipendente dai soggetti che precedentemente esercitavano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore.

M - GARANZIE

ART. 41 - FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, e col disciplinare che ne è parte integrante, il Gestore rilascia la sotto indicata polizza assicurativa di importo pari al 10% (dieci per cento) dei ricavi tariffari previsti per il primo anno di esercizio, fatta salva la riduzione del 50% della stessa a norma dell'art. 8, 11 - quater Legge 11/2/94 n. 109, in caso di certificazione di Sistema Qualità conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 900, con le seguenti modalità alternative:

- versamento in contanti o titoli di stato presso Istituto di Credito definito dall'Autorità;
- fideiussione bancaria ovvero polizza fidejussoria rilasciata da società di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

È facoltà dell'Autorità, trascorso un triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione, di modificare l'importo della garanzia.

ART. 42 - ASSICURAZIONI

Il Gestore ha l'obbligo di assicurarsi per RCT fino al massimale di 3.000.000 (tremilioni) di €.

L'assicurazione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, presso la Compagnia di primaria importanza, è regolata dalle norme vigenti in materia. Per i danni agli impianti non risarcibili dalla Compagnia assicuratrice, l'Autorità ha facoltà di porre i costi conseguiti a carico della tariffa o di rimborsarli al Gestore.



ART. 43 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Il Gestore dovrà attivare un sistema di gestione della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

N - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 44 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia insorta tra le parti non sospende l'esecuzione delle reciproche obbligazioni assunte con il presente atto ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I..

Eventuali controversie sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto dai primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Perugia; egualmente si procederà nel caso di inerzia del convenuto per la nomina del proprio arbitro.

Il Collegio arbitrale avrà sede nel capoluogo regionale e deciderà secondo rito e diritto a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c.

O - ONERI FISCALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

ART. 45 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali nascenti dalla presente convenzione saranno a carico delle parti come per legge.

ART. 46 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla Legge 36/94, alla L.R. 43/97, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche, approvato con Decreto del Ministro LL.PP. 1 agosto 1996, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e lavori pubblici.

P - ELENCO ALLEGATI ALLA CONVENZIONE


ART. 47 - DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono allegati e parte integrante della presente convenzione:


1. la planimetria dell'A.T.O.;
2. la Carta dei servizi;
3. il Disciplinare Tecnico di gestione;
4. il Piano di Ambito;
5. la deliberazione del presente atto.

Perugia, li 05.03.2003

Dott. Silvano Rometti



Dott. Angelo Zucchini



DISCIPLINARE

DEL S.I.I. PER L'A.T.O. UMBRIA 1

A - PREMESSA

La decorrenza della gestione del S.I.I. da parte di UMBRA ACQUE S.p.A. verrà formalizzata mediante apposito verbale.

B - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DOTAZIONI DEL GESTORE

Con riferimento al primo comma dell'art. 10 della convenzione di gestione, il Gestore dichiara di aver ricevuto in concessione d'uso le opere, gli impianti e le canalizzazioni funzionali all'esercizio del servizio e relative aree di pertinenza, elencate e descritte nell'inventario allegato sub 1.


Il Gestore dichiara di aver verificato la corrispondenza tra l'inventario di cui sopra e lo stato di fatto, assumendo gli oneri relativi alla gestione e manutenzione a partire dalla data di attivazione del servizio risultante dal relativo verbale.

ART. 2 - IMMOBILIZZAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TRASFERITE AL GESTORE

Il Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione, corrisponderà ai Soggetti indicati dall'Autorità, entro dodici mesi dall'attivazione del servizio, la somma derivante dalla perizia quale compenso dei materiali, inclusi i contatori non installati, rilevati dal Gestore da Comuni e/o Aziende.

ART. 3 - CANONE PER CONCESSIONE D'USO DELLE INFRASTRUTTURE

A compenso della concessione in uso delle dotazioni e attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente disciplinare, il Gestore verserà all'Autorità la somma di € 4.004.971,00, quale rimborso delle rate di ammortamento dei mutui precedentemente contratti dagli Enti Locali o loro Consorzi e/o Aziende per la realizzazione delle opere attinenti il S.I.I. date in uso al Gestore. Nello specifico il valore di tali quote, fisse e non aggiornabili per processi inflattivi o altro, per ogni anno risulta pari a:



ANNUALITÀ	IMPORTO IN €
1.	4.004.971,00
2.	4.004.971,00
3.	4.004.971,00
4.	4.004.971,00
5.	4.004.971,00
6.	4.004.971,00
7.	4.004.971,00
8.	4.004.971,00
9.	4.004.971,00
10.	4.004.971,00
11.	4.004.971,00
12.	4.004.971,00
13.	4.004.971,00
14.	4.004.971,00
15.	4.004.971,00
16.	4.004.971,00
17.	4.004.971,00
18.	4.004.971,00
19.	4.004.971,00
20.	4.004.971,00
21.	4.004.971,00
22.	4.004.971,00
23.	4.004.971,00
24.	4.004.971,00
25.	4.004.971,00

Le modalità di pagamento del suddetto canone annuale sono le seguenti:
 - versamento all'Autorità in due semestralità entro il 30 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno
 - attraverso bonifico bancario alla Tesoreria dell'Autorità

Il Gestore riconoscerà inoltre all'Autorità quanto previsto nell'art. 10 della Convenzione, secondo le modalità ivi previste, per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità stessa.


ART. 4 - DIRETTIVE PER IL RISPARMIO IDRICO

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, in esecuzione del disposto del secondo comma dell'art. 5 della Legge, il Gestore trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici, ed in copia all'Autorità, il risultato delle rilevazioni sulle perdite degli acquedotti e delle fognature, eseguite secondo il Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei LL.PP. 8 gennaio 1997, n. 99.

C - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 - LIVELLI DEI SERVIZI

In applicazione dell'art. 13 della convenzione, i livelli minimi dei servizi da garantire a tutti gli utenti contrattualizzati a far data da quella di entrata in vigore del S.I.I. e della Convenzione, di cui questo Disciplinare è parte integrante, sono inizialmente quelli in appresso indicati; nei programmi degli interventi e successivi aggiornamenti sono stabiliti i tempi per portare tutti gli altri utenti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, nonché quelli per i miglioramenti da assicurare all'utenza gradatamente nel tempo.



Qualità delle acque distribuite

La qualità dell'acqua potabile sarà conforme ai criteri stabiliti nel D.Lgs 31/2001 in tutti i Comuni dell'A.T.O. In caso di situazioni particolari per cui si dovessero superare i valori limiti di CMA per uno o più parametri organolettici, chimici o batteriologici, il Gestore avrà l'obbligo di chiedere l'Ordinanza di non potabilità per la zona interessata dall'inquinamento al Sindaco in cui tale territorio è ricompreso e darne immediata comunicazione all'Autorità. Contemporaneamente, il Gestore si attiverà per rimuovere le problematiche che hanno portato allo superamento dei parametri e dare corretta e immediata informazione agli utenti oltre che, nei casi di seguito riportati, predisporre alternativo sistema di approvvigionamento per l'acqua potabile.

Erogazione di acqua potabile

A) In tutti i Comuni

1. Alle utenze civili domestiche devono essere assicurate:

- a) Una dotazione unitaria giornaliera alla consegna di 150 litri;
- b) Portata minima assicurata al punto di consegna non inferiore a 0,15 l/s;
- c) Carico idraulico minimo misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato in norma con gli strumenti urbanistici, 5,00 m. (sono ammesse le deroghe stabilite al punto c del paragrafo 8.2.1 del DPCM 4 marzo 1996)
- d) Carico idraulico massimo misurato al punto di consegna riferito al piano stradale 70,00 metri di colonna di acqua.
- e) Per il conferimento della percentuale di acqua non contabilizzata sono fissati i seguenti valori limiti:
 - primo anno 37% acqua non contabilizzata;
 - secondo anno 36% acqua non contabilizzata;
 - terzo anno 35% acqua non contabilizzata;
 - fino a 25% entro i primi 10 anni di concessione con il minimo dello 0,5% all'anno.

2. Alle utenze civili non domestiche dovrà essere assicurata:

- a) una dotazione minima da definire nei contratti di utenza, ma comunque non inferiore a:
 - 1/g 300 per posto letto negli ospedali e case di cura;
 - 1/g 200 per posto alunno nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;
 - 1/g 300 per posto letto nelle residenze collettive, ivi comprese quelle alberghiere, le caserme, ecc.;
 - 1/g 200 per addetto per pubblici esercizi;
 - 1/g 200 per addetto negli uffici.

Reti duali

Nel caso della adozione di reti separate potabile/non potabile, le dotazioni unitarie giornaliere saranno ridotte in modo da assicurare comunque gli standard minimi sopra riportati, salvo una diversa ripartizione tra la quota potabile e quella non potabile. Comunque la quota potabile non potrà essere inferiore al 20% della dotazione minima giornaliera complessivamente fissata dagli standards.

Reti fognarie

Tutte le acque reflue urbane dovranno essere recapitate nella rete fognaria. I programmi e gli interventi previsti dal Piano di Ambito, definiscono le realizzazioni necessarie per garantire che tutti i reflui collettati siano adeguatamente trattati secondo la normativa vigente in materia. Non rientrano nelle competenze del Gestore la gestione delle reti fognarie che canalizzano le sole acque meteoriche di dilavamento, ancorché provviste di dispositivi per il separamento delle acque di prima pioggia.

Depurazione reflui

I reflui collettati recapitati presso gli impianti di depurazione di cui all'allegato stato di consistenza, dovranno essere trattati secondo i limiti previsti dalla vigente normativa, compatibilmente con i vincoli progettuali e costruttivi con cui gli impianti sono stati realizzati sia dal punto di vista idraulico che di processo.

I restanti reflui dovranno essere regolarmente trattati mano a mano che, in applicazione del programma degli interventi e relativi aggiornamenti, entreranno in funzione i corrispondenti impianti di depurazione, salvo quanto previsto nel piano di risanamento delle acque assunto dalla Regione.

ART. 6 - PENALI PER DISSERVIZI

In caso di disservizi, imputabili a colpa o negligenza del Gestore, sono applicate le penali previste nella Carta dei Servizi.

L'ammontare delle sopraddette penali è utilizzato come segue:

- Riduzioni tariffarie 50%
- Campagne perdite 30%
- Campagne sensibilizzazione 20%

In caso di sospensione dell'erogazione potabile per negligenza o per colpa del Gestore, con fornitura d'acqua non potabile, il Gestore è tenuto ad applicare all'utente, per ogni giorno di disservizio sui consumi determinati in via presuntiva con media aritmetica calcolata sulla fatturazione del periodo nel quale si verifica il disservizio stesso, una tariffa pari al 50% di quella corrente. Nella medesima evenienza il Gestore è tenuto ad approvvigionare l'utenza rimasta priva di acqua potabile per l/g/persona 40, a mezzo di idonea autocisterna o di confezioni sigillate.

Anche in caso di sospensione dell'erogazione potabile per causa di forza maggiore e per periodi superiori alle 36 ore, il Gestore è tenuto ad approvvigionare di acqua potabile l'utenza, con le quantità e modalità di cui sopra, ma dei costi relativi si tiene conto nel successivo adeguamento tariffario.

Nel caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi percentuali circa l'efficienza delle reti idriche, per ogni anno in cui non venissero raggiunti gli obiettivi di cui al precedente articolo viene applicata a carico del Gestore una penale di € 150.000,00 (centocinquantamila) per ogni punto percentuale non contabilizzato. Tale penalità sarà utilizzata per sostituzioni di reti idriche, senza che gli stessi importi vengano considerati tra quelli previsti dal Piano di Ambito e quindi non contabilizzati ai fini tariffari.

ART. 7 - SERVIZI IDRICI AGGIUNTIVI E RELATIVE TARIFFE

A specificazione di quanto stabilito nell'art. 14 della convenzione, il Gestore può provvedere ai seguenti servizi collegati al S.I.I., anche attraverso l'utilizzo degli impianti consegnati in gestione:

- a. espurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche/imhoff su tutto il territorio A.T.O.;
- b. trattamenti reflui liquidi non canalizzati da trattare presso gli impianti di depurazione;
- c. utilizzo della rete per la predisposizione degli allacci antincendio e stipula dei relativi contratti;
- d. censimento e controllo dei volumi di acqua utilizzati attraverso prelievi da pozzi privati ai sensi dell'art. 26, comma 2 della Legge.

Saranno a carico del Gestore tutti gli oneri previsti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e dei controlli che derivano da tali attività, così come saranno stabiliti da appositi atti tra Gestore ed Autorità i corrispettivi derivanti da tali attività. Le tariffe e le condizioni del servizio, per quelle non già determinate nella convenzione e nel presente Disciplinare, saranno stabilite dall'Autorità, in base alle condizioni medie di mercato ed ai criteri di opportunità ambientale derivanti da esclusive valutazioni di opportunità.

ART. 8 ALLACCIAMENTI DI UTENZA

In attuazione dell'art. 25 della Convenzione, il Gestore esegue su richiesta degli utenti le opere necessarie per la fornitura dell'acqua potabile. Tali realizzazioni saranno eseguite dopo che gli stessi utenti avranno riconosciuto al Gestore un contributo a fondo perduto commisurato al tipo di intervento necessario, il cui importo è desumibile da un apposito allegato predisposto dal Gestore e sottoposto con cadenza biennale alla approvazione dell'Autorità. Il Gestore, con oneri a carico dell'utente predisporrà anche le dovute richieste per le autorizzazioni ai lavori quando questi vadano ad interessare proprietà pubbliche di Enti diversi dai Comuni. Sarà invece obbligo degli utenti fornire al Gestore le dovute autorizzazioni e la costituzione di idonee servitù laddove i lavori vadano ad interessare pertinenze private ancorchè di uso pubblico. A scelta dell'utente lo stesso potrà richiedere al Gestore, dietro riconoscimento dei costi necessari, l'espletamento delle pratiche per la richiesta delle autorizzazioni per l'attraversamento, la percorrenza e la posa in banchina agli Enti proprietari delle strade/ferrovie. Le opere così realizzate andranno a costituire beni del demanio pubblico nella piena disponibilità del soggetto Gestore, senza che nessuno possa accampare diritti o riserve sull'uso di tali opere.

ART. 9 - CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA LEGGE

Le procedure e le modalità per il conseguimento degli obiettivi della Legge sono definite nel programma degli interventi e nei relativi aggiornamenti. Questi ultimi di norma avranno una cadenza biennale, fatto salvo per quanto previsto all'art. 25 della Convenzione, ed il Gestore dovrà dare al riguardo ogni collaborazione, attenendosi alle seguenti procedure e modalità:

- A. tenere sempre aggiornato lo stato patrimoniale dei cespiti;
- B. aggiornare gli schemi idrici;
- C. comunicare annualmente i dati sui bilanci idrici;
- D. comunicare tutti i dati sull'analisi di potabilità delle acque;
- E. comunicare i dati sulla fognatura e depurazione.

Il Gestore dovrà fornire all'Autorità tutte le informazioni sulle condizioni del servizio utili alla definizione degli aggiornamenti del programma degli interventi ed ai referti e statistiche che la stessa Autorità dovrà inviare a tutti gli Enti Locali consorziali.

ART. 10 - TEMPI PER IL RISPETTO DELLE CONCENTRAZIONI MASSIME AMMISSIBILI

Sarà fatto obbligo al Gestore segnalare all'Autorità entro il primo anno di gestione tutte i casi ove carenze di impianti o altre condizioni particolari, impedissero il rispetto dei valori di CMA previsti dal DPR 236/88 circa la qualità dell'acqua potabile utilizzata per l'approvvigionamento idrico. Analogamente il Gestore segnalerà entro lo stesso periodo, carenze relative agli impianti di depurazione che impedissero per problemi di sottodimensionamento, di carenze realizzative o di difetti progettuali il pieno raggiungimento dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente sulle acque depurate. Sarà comunque facoltà dell'Autorità verificare, anche in contraddittorio, che eventuali anomalie sulla qualità dei reflui depurati non dipendano dalla non corretta conduzione degli impianti.

ART. 11 - SERVIZI DI CONTROLLO DEL GESTORE

In relazione a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 17 della Convenzione, il Gestore organizza stabilmente i seguenti servizi di controllo e laboratorio:

- analisi di potabilità delle acque;
- controllo e monitoraggio degli scarichi

All'uopo il Gestore opererà secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 31 del 2 febbraio 2001.




ART. 12 - AREE DI SALVAGUARDIA

Le aree di salvaguardia delle risorse idriche sono quelle risultanti nell'allegato sub 5 al presente disciplinare.

D - TARIFFA**ART. 13 - TARIFFE D'APPLICAZIONE**

La specificazione dell'art. 19 della convenzione, la tariffa reale media e le tariffe da applicare, per categorie d'utenza, per il primo anno di esercizio dall'entrata in vigore della convenzione di gestione, sono le seguenti:

in tutti i COMUNI:

USO COMUNALE

Fascia unica senza limite di consumo	€ a mc.	0,5494
Quota fissa annuale	€	23,00

USO ZOOTECNICO

Fascia unica senza limite di consumo	€ a mc.	0,2747
Quota fissa annuale	€	23,00

USO ANTINCENDIO

(esclusa acqua effettivamente utilizzata per lo spegnimento di incendi)

Fascia unica senza limite di consumo	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale per ogni manichetta o naspo	€	6,50

USO DOMESTICO PER NON RESIDENTI

Fascia unica senza limite di consumo	€ a mc.	0,8494
Quota fissa annuale	€	23,00

TARIFFA SERVIZIO DEPURAZIONE

€ a mc. 0,315

TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA

€ a mc. 0,107

COMUNE DI ASSISI E CANNARA:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	10,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	10,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5994
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8994
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,2494
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,5494
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI BASTIA UMBRA E VALFABBRICA:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	12,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	12,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI BETTONA, FOSSATO DI VICO, MASSA MARTANA E SIGILLO:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	10,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	10,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO, CITTÀ DELLA PIEVE, DERUTA, GUBBIO, MAGIONE, PACIANO, PANICALE, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PIEGARO, PIETRALUNGA, TORGIANO, TUORO SUL TRASIMENO:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994



Quota fissa annuale	€	23,00
USO DOMESTICO CONDOMINIALE		
Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	23,00
USO EXTRADOMESTICO		
Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI CITERNA, MONTE CASTELLO DI VIBIO, MONTONE E SAN VENANZO:

USO DOMESTICO		
Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1612
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	1,0792
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,8892
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	2,1592
Quota fissa annuale	€	23,00
USO DOMESTICO CONDOMINIALE		
Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1612
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	1,0792
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,8892
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	2,1592
Quota fissa annuale	€	23,00
USO EXTRADOMESTICO		
Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO, COSTACCIARO E SAN GIUSTINO:

USO DOMESTICO		
Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	10,00
USO DOMESTICO CONDOMINIALE		
Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	10,00
USO EXTRADOMESTICO		




Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI COLLAZZONE E TODI:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,13134
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,87934
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,53934
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,75934
Quota fissa annuale	€	23,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,13134
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,87934
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,53934
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,75934
Quota fissa annuale	€	23,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI CORCIANO:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	23,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,0994
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,4494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,1194
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,3594
Quota fissa annuale	€	23,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5994
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8994
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,2494
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,5494
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI FRATTA TODINA, MARSCIANO E MONTE SANTA MARIA TIBERINA:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,7994
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3994
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,5994
Quota fissa annuale	€	23,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,7994
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3994
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,5994
Quota fissa annuale	€	23,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI GUALDO TADINO:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1494
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,1994
Quota fissa annuale	€	13,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1494
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,1994
Quota fissa annuale	€	13,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI LISCIANO NICCONE:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	14,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	14,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI PERUGIA:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1494
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,1994
Quota fissa annuale	€	21,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1494
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,1994
Quota fissa annuale	€	21,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO:**USO DOMESTICO**

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	13,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	13,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494




Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

COMUNE DI UMBERTIDE:

USO DOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 70 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 70,01 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 240 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	20,00

USO DOMESTICO CONDOMINIALE

Per consumi annuali da 0 a 65 mc.	€ a mc.	0,1194
Per consumi annuali da 65,01 a 140 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 140,01 a 230 mc.	€ a mc.	1,3494
Per consumi annuali oltre i 230 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	20,00

USO EXTRADOMESTICO

Per consumi annuali da 0 a 150 mc.	€ a mc.	0,5494
Per consumi annuali da 150,01 a 240 mc.	€ a mc.	0,8494
Per consumi annuali da 240,01 a 600 mc.	€ a mc.	1,1994
Per consumi annuali oltre i 600 mc.	€ a mc.	1,4994
Quota fissa annuale	€	46,00

Per i nuclei familiari con 6 o più persone, dietro presentazione di idonea certificazione, le tariffe per il consumo domestico da applicare prevederanno l'ampliamento delle fasce per un valore doppio.

ART. 14 - QUOTA TARIFFARIA PER LE UTENZE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO I REFLUI IN FOGNATURA.

Le tariffe di fognatura e depurazione da applicare alle acque reflue industriali recapitate in pubblica fognatura saranno differenziate in base alla qualità ed alla quantità, in base a quanto previsto dalla Legge, come meglio specificato nell'apposito Regolamento che l'Autorità ed il Gestore concorderanno entro il 30 marzo del primo anno di gestione. Il Regolamento contemplerà inoltre il contratto standard e le modalità per l'installazione degli strumenti di misura e di controllo dei reflui scaricati, le verifiche tecniche e la misura degli stessi.

E - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI GESTIONE

ART. 15 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E RELATIVO PIANO FINANZIARIO

Il Gestore è obbligato alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano di Ambito. Il Gestore e l'Autorità concorderanno entro il primo semestre dalla data del presente atto i vari investimenti da realizzare nel primo triennio, andando ad esplicitare settore per settore, i singoli interventi da eseguire in funzione delle priorità e degli indirizzi contenuti nel Piano di Ambito e nell'articolato della Convenzione e del Disciplinare. Sarà poi obbligo del Gestore predisporre i progetti esecutivi di questi interventi nei successivi sei mesi, trasmettendo all'Autorità copia degli stessi per la propria presa d'atto. Il Gestore, nei successivi sei mesi dal termine della stesura dei progetti esecutivi, dovrà poi cantierare questi interventi in base alle norme di cui all'art. 23. Restano comunque ferme le norme di cui all'art. 25 della Convenzione

per quanto riguarda la programmazione degli interventi di risanamento e sostituzione delle condotte ammalorate. Entro la fine del triennio, il Gestore fornirà all'Autorità tutti i dati utili per la verifica dello stato di avanzamento del programma degli interventi concordato. Al momento della presa d'atto dei progetti esecutivi, l'Autorità fisserà per ognuno una penale per la ritardata esecuzione rispetto ai tempi previsti dal Capitolato che il Gestore dovrà riconoscere alla Autorità stessa. Tale penale in funzione dell'importanza di ogni singolo intervento verrà determinata tra un valore minimo di 50€ ed un massimo di 150€ per ogni giorno di ritardo rispetto al programma ed ai tempi di esecuzione previsti dal capitolato.

A regime, Gestore ed Autorità predisporranno entro la fine di ogni triennio il programma degli interventi per il triennio successivo con relativa verifica di quanto ogni volta realizzato, le eventuali penali da applicare al Gestore per il mancato rispetto dei piani e la conseguente rimodulazione tariffaria in base agli effettivi valori dei cespiti degli investimenti posti in essere e della conseguente remunerazione del capitale investito.

F - OBBLIGHI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

ART. 16 - ELENCO ACQUE DISPONIBILI

Le fonti di approvvigionamento per le captazioni effettuate dal Gestore ed i relativi limiti di captazione sono specificati nell'allegato sub 11 al presente disciplinare.

G - PERSONALE

ART. 17 - PERSONALE TRASFERITO AL GESTORE


Nell'allegato 14 del disciplinare è specificato il personale già dipendente da soggetti che precedentemente esercitavano servizi idrici nell'A.T.O., che passa alle dipendenze del Gestore, con precisazione delle mansioni e delle condizioni retributive.

H - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati quale parte integrante del presente disciplinare:

1. Inventario delle opere, impianti, canalizzazioni ed aree di pertinenza relative al servizio organizzato dal Gestore ed elenco degli strumenti di controllo predisposti dal Gestore medesimo;
2. Elenco delle immobilizzazioni, attività e passività trasferite al Gestore;
3. Elenco materiali trasferiti al Gestore e prezzi relativi;
4. Modalità e forme di confluenza nel Gestore di soggetti già esercenti servizi idrici;
5. Elenco aree di salvaguardia;
6. Tariffe da applicare alle utenze industriali che provvedono autonomamente alla depurazione;
7. Progetti preliminari delle opere comprese nel programma degli interventi: capitolato speciale, elenco prezzi e piano finanziario definitivo;
8. Elenco gestioni salvaguardate;
9. Elenco gestioni tutelate;
10. Questionario dati che il Gestore fornisce periodicamente;
11. Elenco fonti di approvvigionamento e relativi limiti di captazione;

- 12. Elenco acque non captabili;
- 13. Elenco dei contratti di utenza consegnati in originale al Gestore e dei contratti attivi nei quali il Gestore subentra;
- 14. Elenco del personale trasferito al Gestore;
- 15. Manuale della sicurezza;
- 16. Fideiussione rilasciata da _____ per lire _____ ;
- 17. Assicurazione RCT stipulata con _____ n. _____ ;
- 18. Assicurazione degli impianti stipulata con _____ n. _____ ;
- 19. Elenco servizi di pubblica utilità svolti nell'A.T.O. dal Gestore, in aggiunta al S.I.I..

